



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Ab Innocentio XI. Ad Innocentium XII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

109. Essendo nate diversi &c. Editto concernente le provisioni, e Taffe
sopra gl'Istromenti, che si devono portare all'Archivio Urbano.
-

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74849](#)

CIX.

Editto concernente le provisioni, e Tasse sopra gl'Istrumenti, che si devono portare all'Archivio Urbano.

LORENZO CORSINI Arcivescovo di Nicomedia, e Protonotario Apostolico, Referendario dell'una, e l'altra Segnatura, e Tesoriere Generale di Nostro Signore, & della Reverenda Camera Apostolica.

Taxa Archivii Urbani.

Esendo nate diverse controversie sopra le provisioni, e Tasse degli Istrumenti, che devono portarsi all'Archivio Urbano, esaminata perciò la materia avanti di Noi anco nella piena Congregatione Camerale in più contradditorii, e sessioni con l'intervento, & informazioni in scritto, & in voce, tanto per parte dei Notari deputati da tutti i Tribunali di Roma, quanto dell'Archivista, si sono stabilite, e fermate le dette Tasse, e provisioni secondo i Capi infrafratti, che fattane relazione à Nostro Signore d'ordine espresso della Sancta Sua, e per autorità del Nostro Offizio notifichiamo, e pubblichiamo con il presente Editto, imponendone la precisa, & inviolabile osservanza, confermando nell'istesso tempo tutti gli'altri Bandi, Editti, & Ordini pubblicati per il buon Governo del medemo Archivio Urbano sotto le pene contenute in essi, in quanto però non siano diversi, o contrari alle medeme nuove Tasse, e provisioni del tenore, che segue.

Pro Testamentis inter extraneos, & mixtis.

Primo. Per il Testamento fatto trà gli Estranei, o Trasversali, si paghi un grosso per ogni cento scudi per tutto l'asse ereditario, compresi non solo li beni di Roma, mà tutti gli'altri ancora esistenti in qualsivoglia luogo, tanto dentro, quanto fuori dello Stato Ecclesiastico, e questa Tassa si paghi dagli Eredi, & pure in caso che l'Erede non vorrà valersi del Testamento, si paghi da Legatarii, o da altri, che vorranno valersene con facoltà di ripetere pro rata dagli'altri interessati, e quando la Tassa sarà stata pagata una volta per l'intero, o dall'Erede, o da Legatarii, o da altri, non potrà più eligerfi in modo alcuno, e se in detto Testamento sarà lasciata parte de' beni, o parte dell'Eredità all'Ascendenti, o a' Descendenti d'esso Testatore, in tal cafo per la porzione à medesimi lasciata, dovrà solamente pagarsi la Tassa nella forma, che si dispone nel seguente Capitolo trà gli'Ascendenti, e Descendenti, e per le quietanze doppo sodisfatti intieramente la Tassa del Testamento, o altra disposizione principale, non passando l'atto il valore di scudi cento, debba pagarsi un grosso, e passando scudi cento debba pagarsi un giulio per ciascuna quietanza, e non più, il che s'intenda haver luogo anco ne due seguenti Capitoli.

Inter Ascendentes, & Descendentes, & mixtis cum Transversalibus, & locis Pii.

2. Per il Testamento fra gli'Ascendenti, e Descendenti, siano questi uno, o più istituiti, e legatarii, & ancorche non fossero nel primo grado di succedere, e si trattasse d'istituzioni, o legati in favore d'Ascendenti, o Descendenti femine, escluse per Statuto ad intuito de'maschi, si paghi un grosso per cento, purché fra tutti non si passi la somma di due scudi, mà essendovi istituzione generale, o particolare, come ancora essendovi legati, o altra disposizione à favore d'Estranei, Trasversali, o luoghi Pii, debbano i medesimi Estranei, Trasversali, o luoghi Pii per la rata d'ogni emolumento à loro beneficio pagare un grosso per cento fino à qualsivoglia somma, o detta Tassa, come si è provisto nel Capitolo antecedente, si paghi dall'Eredi, o pure quando loro non volessero valersi del Testamento, si paghi dal'legatarii, o altri, che volessero valersene con facoltà di ripetere pro rata dall'interessati, e se il Testamento doppo chiamati i Descendenti, o Ascendenti, contenesse fideicomissi, o sostituzioni à favore d'Estranei, Trasversali, o luoghi Pii, venendo

il cafo, che tali fideicomissi, e sostituzioni si purificassero, debba per la prima volta solamente, che ciò seguirà pagarsi la Tassa del Testamento, o disposizione fra gli'Estranei, o Trasversali, dedita però quella rata, che gli'Ascendenti, o Descendenti havessero già pagata dal principio nell'Archiviazione.

3. Per il Codicillo si paghi un giulio solamente, quando sarà stato archiviato il Testamento, e pagata di esso la Tassa, mà non essendo pagata la Tassa del Testamento, si paghi per Codicillo in capite, come si pagarebbe per il Testamento con la suddetta distinzione de Descendenti, & Estranei.

4. Per la donatione semplice, e pura inter vivos, causa mortis, o altra ultima volontà, e dispositio-ne, si paghi, & osservi la Tassa assegnata, e respettivamente dichiarata come sopra per li Testamenti, e per le donationi onerose, e conditionali si deducia in diminuzione della medesima Tassa, la quantità, che potrà rilevare il peso, e la condizione ad arbitrio di Monsignor Illustrissimo Tesoriere. In ordine poi alle donationi accessorie per via di clausole generali nelle concordie, vendite, permute, o altri simili contratti, non si paghi à loro riguardo cos'alcuna, mà s'attenda la sola Tassa del contratto principale. E quanto alle renuntie, e donationi negl'Istrumenti, e quietanze dotali, o a causa d'entrare in Religione rispetto a beni, de quali il Renunciante, e Donante si trovasse attualmente in possesso, o in dominio, debba osservarsi la Tassa dellli Testamenti, o donationi pure, e semplici come sopra. E rispetto alli beni, e ragioni, de' quali il Renunciante, o Donante non si trovasse in possesso, o in dominio, non debba pargarsi cosa alcuna oltre la Tassa delle Doti, e rispettivamente del contratto, che cade sopra la somma meramente incerta, & eventuale.

5. Per l'Istrumento dell'insinuazione della donatione si paghi un giulio solamente, quando la donatione sia stata archiviata, mà non essendo stata archiviata, si paghi per l'insinuazione la Tassa, che si pagarebbe per gli'Istrumenti perpetui sino a due scudi.

6. Per la vendita, e datione in solutum di cose immobili, e stabili, etiam con il patto redimendi semplici, & quandocunque si paghi la Tassa d'un grosso per cento, ma non si passi scudi otto, ogni volta però, che la retrovendita, o retrocessione non sieguia in vigore del patto redimendi ad tempus limitatum, poiché in questo cafo la Tassa non dovrà eccedere scudi due.

8. Per le cessioni, e renuncie di cose immobili, e stabili, loro retrocessioni, si paghi parimente la Tassa d'un grosso per cento fino a scudi otto, quando però le cessioni, o rinunce siano fatte con il prezzo equivalente, ma non essendovi prezzo equivalente, s'osservi la Tassa degli'Istrumenti perpetui, che non passa scudi due.

9. L'assegnazione, e fondo, che si fa de'beni stabili nell'eretazione de' Monti Baronali non si deve in modo alcuno archiviare.

10. Per la surrogatione de' stabili, o censi, o pure de'luoghi de' Monti in luogo de'stabili, o censi, si paghi un grosso per cento, ma non si passi scudi due.

11. Per la permuta di cose immobili, e stabili si paghi un grosso per cento, ma non si passi scudi otto, e si eliga questa Tassa una volta solamente, calcolando i Beni, che si permutano da una parte solamente, e non da ambedue le parti.

12. Per il Censo perpetuo si paghi la Tassa d'un grosso per cento, ma non si passi scudi otto, e per li censi vitalitii non si paghi cosa alcuna.

13. Per la retrovendita, & estinzione del Censo perpetuo, si paghi un grosso per cento, ma non si passi scudi otto, e questo s'osservi ancora in quelle estintioni, che si mettono in mar-

Pro Codicillis.

Pro donationibus.

Renunciationibus Novitiorum.

Infinuatione.

Venditione, & datione in solutum.

Retrovenditione, & retrocessione.

Cessione, & renunciazione.

In eretione Montium Baronialium. Subrogatione statibilium.

Permutationibus.

Censibus.

Extinctio-ne Census.

Transfazione, & concordia.

Feudo, emphyteusi, livelli.

Instrumento dotali.

Quietantia dotali.

Ratificatione Capitulorum

Patrimonio Presbyteriali.

Aditione hereditatis ex Testamento.

Inventario.

Possessio-ne vigore Testamen-ti.

Aditione hereditatis ab intestato.

Inventario ab intestato.

Possessio-ne, & recognitione in Dominum.

Aditione hereditatis vigore fideicommissi.

gine dell'Istrumento del Censo, per le quali si dovrà pagare la Tassa come sopra. Ma per l'estintioni, che si fanno unico contextu del Censo, come succede, quando si crea un Censo per estinguere un altro, non si paghi cos'alcuna, considerandosi in questo caso l'atto principale dell'impostione del Censo, e non l'estintione, che si fanno nel medesimo Istrumento.

14. Per la transattione, e concordia di cose immobili, e stabili si paghi un grosso per cento, ma non passi scudi due, come negli Istrumenti perpetui, purché nella transattione non vi sia datione in solutum fatta con prezzo equivalente di alcun stabile, o altro effetto non dedotto in lite, nel qual caso si osservi la Tassa delle compre, e vendite fino a scudi otto.

15. Per li feudi, enfeuvi, livelli, & altri contratti censuali si paghi un grosso per cento, ma non passi scudi due, regolandosi l'annuo frutto, o sia Canone, Livello, Censo, o riposta alla ragione di tre per cento.

16. Per l'Istrumento dotale si paghi un grosso per cento, ma non si passi scudi due, non comprese però le Doti, o suffidii Dotali, che non eccezion scudi cento, per le quali non dovrà pagarsi cos'alcuna.

17. Per le quietanze Dotali si paghi un grosso per cento sino a scudi due come sopra, ancorche vi fossero inseriti li Capitoli Matrimoniali fatti per scrittura privata, alii quali non si dovrà havere nian riguardo, e si esigerà una sola Tassa per la quietanza.

18. Per la semplice ratifica di Capitoli matrimoniali fatti per scrittura privata, si paghi una sola Tassa per la Dote contenuta in detti Capitoli sino a scudi due, e non più.

19. Nell'assegno de' Patrimonii Sacri con la Translazione del dominio in perpetuo, e coi transitorie all'Eredi del Promovendo s'attenda la Tassa dell'Istrumento, e delle Donazioni, & all'incontro in quelle à vita, o finche il Promovendo sia provisto di competente Beneficio, si paghi la detta Tassa per metà,

20. Per l'aditione d'eredità in virtù di Testamento si paghi un giulio solamente, ancorche vi sia inserito il Chirographo di Procura.

21. Per l'Inventario, e descrizione de' Beni Ereditarii, che si fanno dagli Eredi, & altri in virtù di Testamento, come sopra, si paghi un giulio solamente, ancorche l'Inventario fosse diviso in più sezioni, essendo in tal caso un'Inventario solo, e non più.

22. Per il Possesso in virtù d'alcun Testamento, o altra simile disposizione, benche pigliato in diversi luoghi, se farà prefo in un giorno per gli atti del medesimo Notaro, si paghi un giulio solamente, se poi farà prefo in diversi giorni, e per gliatti di più Notari non rogati in solidum, si paghi un giulio per ciascun giorno, o vero respectivamente per ciascun Notaro rogato.

23. Per l'aditione d'Eredità ab intestato, si paghi un grosso per cento, ma non si passi scudi due, e per la Procura inserita per Chirografo non si paghi cosa alcuna.

24. Per l'Inventario de' Beni Ereditarii ab intestato, quando non sia stata pagata la Tassa dell'aditione dell'Eredità si paghi un grosso per cento, ma non si passi scudi due, mà pagata la Tassa dell'aditione dell'Eredità si paghi un giulio solamente.

25. Circa li possessi, e recognitione in Dominum, accefforie alli medesimi si proceda come sopra al Cap. 22.

26. Per l'aditione dell'Eredità in virtù del fideicommisso rispetto alli Estranei, e Trasversali, oltre il cafo provisto di sopra al Cap. 20. si paghi un grosso per cento scudi, nè si paghi cosa alcuna per la Procura inserita in detta aditione, e si consideri l'Estraneità, o Trasversalità relativa-

mente alla Persona del Testatore, e non dell'Erede gravato.

27. Per l'Inventario de Beni fideicommissarii, e possessi di essi con le recognizioni in Dominum, e procure fatte per Chirografo, si osservi la Tassa, come al num. 22, 24, & 25.

28. Per la Tutela, e Cura, o conferma di essa, tanto in virtù del Testamento, come ab intestato, si paghi un giulio solamente.

29. Per l'emancipazioni, arrogazioni, & adottioni di Persone Nobili, o ricche si paghi un scudo solamente, come si pratica negli Istrumenti, che non hanno certa somma, e nelle persone povere, e di basse condizioni, due giulii.

30. Per il Juspatronato, & eretione di Capellenie si paghi un grosso per cento, mà non si passi scudi due.

31. Per l'obligo perpetuo sopra cose immobili, e stabili si paghi un grosso per cento, ma non passi scudi due.

32. Per la quietanza d'obligo perpetuo, ovvero dipendente da cose immobili, e stabili tanto per il capitale, come per li frutti, si paghi un grosso per cento, ma non si passi scudi due.

33. Per le compre, e vendite de luoghi de monti, tanto liberi, quanto vincolati, etiam cum pacto redimenti, non compresi però mai i rogiti, che si fanno da Segretarii di essi monti, quali non sono soggetti alla presente Tassa, dovrà osservarsi la Tassa di un grosso per ogni cento scudi del prezzo, ma non si passi otto scudi, come si osserva nelle compre, e vendite di stabili, quanto però à gli altri contratti, o distratti sopra detti luoghi de monti, i quali non siano di compra, e vendita, non doveranno in modo alcuno archiviarisi.

34. Per il possesso de Beni stabili, o immobili prefo in vigore della clausola del Costituto apposta nell'Istrumento di vendita, cessione o altro Istrumento perpetuo, si paghi un giulio solamente, ma se la vendita, o cessione non sarà stata archiviata, si paghi in questo caso un grosso per cento scudi, ma non si passi scudi due.

35. Per il possesso poi di cose immobili, e stabili, Censi, Canoni, simili prefo in virtù di qualsivoglia sentenza, decreto, o mandato di Giudice, si paghi un grosso per cento sino a scudi due, secondo il valore de Beni, sopra de' quali si prenderà il possesso, eccettuati però li Possessi, che piglieranno sopra luoghi de monti, e li Possessi, che non trasferiscono il dominio, per i quali non si dovrà pagare cosa alcuna, come non foggerà all'Archivio.

36. Per l'obligo de restituendo prioribus, & posterioribus, ancorche di poca somma, si paghi a ragione di un grosso per cento, ma non si passi due scudi, e per la quietanza convenuta in detto obbligo de restituendo, non si paghi cosa alcuna, considerandosi, come dipendente, & accefforio.

37. Per qualsivoglia consenso di liberazione d'Ipoteca sopra stabili, censi, e crediti perpetui, si paghi un grosso per cento, ma non passi scudi due.

38. Per il consenso d'reinvestimenti in censi, o stabili, o luoghi de Monti convenuti tra le parti per Istrumento, si paghi un giulio solamente.

39. Per ogni contratto di locatione, di saldo de Conti, o qualsivoglia altro contratto, che passi anni nove, eccettuati li contratti vitalizi, si paghi, come sopra, un grosso per cento, ma non si passi scudi due.

40. Per ogni contratto perpetuo, tanto nominato, come innominato, o dipendente da tutti, e singoli contratti espressi di sopra, fatti però sopra cose stabili, & immobili, si paghi un grosso per cento, ma non passi scudi due.

41. Per le polize private continent contratti perpetui, si osservi la Tassa nel modo, e forma, che si è detto di sopra, per gli Istrumenti, quan-

Inven-toriօ di-cti.

Tutela, & Cura.

Emanci-patione, arroga-tionē, ado-ptationē.

Jurepatr-natus, & eretionibus.

Obliga-tionē per-tua.

Quieran-tia in di-cta.

Emptione, & vendi-tione locorum Montium.

Possessio-ne stabili-um vigore Instrumen-ti.

Vigore sententiae.

Obligatio-ne de re-stituendo.

Consen-fu liberatio-nis ab hy-pothecca.

Consen-fu re-investi-menti.

Contra-ctibus tempora-neis.

Perpetuis.

Apochis privatis.

do

ANNO
1696.

INNOCENTIUS DUODECIMUS.

281

ANNO
1696.

Contractu
super im-
mobilibus

do però le parti vogliono archiviarle, non altrimenti.

42. Per il contratto perpetuo fatto per Istromento, o poliza privata sopra cose immobili senza espressione di somma, perché non ne sia capace, o perché così siano d'accordo le Parti, si paghi un scudo solamente.

43. Per ogni sorte di mandato di Procura, anche si facesse per semplici Chirografi con la recognitione però della mano, si paghi per l'avvenire un giulio, eccettuati però quelli ad lites, in Urbe tantum, e quelli, che in qualsivoglia modo concernono l'interessi della Reverenda Camera, o che sono fatti da Signori Cardinali, e da Signori Chierici di Camera, o altri Camerali; E circa il paftato debba pagarsi la medesima Tassa per tutte quelle specie dell'istessi mandati di procura, nelle quali apparirà havercalcne volte esatto li Notarii il giulio dell'Archivio.

44. Per il Chirografo di Procura, che s'inserisce nell'Istrumento spettante all'Archivio, non si paghi cosa alcuna.

45. Per il mandato di procura di qualsivoglia sorte fatto extra Statum, per Istrumento pubblico, del quale se ne pigli breve Sommario in Archivio, si paghi un giulio solamente, ma essendo fatto per Chirografo, o per epistola si paghi un giulio di più carta per mercede della registratura di esse de verbo ad verbum nel libro delle procure extra Statum, che si tiene nell'Archivio, come si è praticato sin hora.

46. Per li compromessi con il laudo sopra cose stabilili, si osservi la Tassa degl'Istrumenti perpetui sino à due scudi.

47. Gl'Istrumenti delle Paci si devono archiviare.

48. Pergl'Istrumenti delle nomine, e presentazioni ad Beneficii, come per i professi de' medesimi Beneficii si paghi un giulio solamente.

49. Per la Copia, cheva rimessa in Archivio di ciascun Istrumento spettante all'Archivio, eccettuate le procure ad exigendum, & ad lites extra Urbem, delle quali se ne prende breve Sommario, come si è detto delle procure extra Statum, si paghi al Notario un giulio per carta di originale, quale sia almeno di righe ventidue, e sillabe ventidue per ciascuna riga da riconoscerli in caso di discordia tra le Parti dal Revisore, pro tempore, di detto Archivio Urbano conforme si dispone nelle vecchie provisioni al Cap. 35.

50. Finalmente per la lettura degl'Istrumenti, o Polize esistenti in detto Archivio, non si paghi cos'alcuna, non ostante qualsivoglia abuso in contrario.

Vogliamo per tanto d'ordine di Sua Santità, che li sopradetti Capitoli debbano essere da tutti quelli à chi spetta inviolabilmente osservati, e che il presente Editto affilo, e pubblicato nel luoghi soliti, e consueti di Roma, habbia forza, come se fosse stato à ciascheduno personalmente presentato. Dato dal Palazzo della nostra solita residenza, questo di 30. Settembre 1696.

L. Arcivescovo di Nicomedia Tes. Gen.

Innocentio Meola Commiss. Gen.

Francesco Antamoro Segret. e Canc. della
Rev. Cam. Apost.

Die, Mense, & Anno, quibus supra, supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad Valvas Principis Apostolorum, Curia Innocentiana Montis Cittorii, in acie Campi Flora, ac in aliis locis solitis, & conuentis Urbis per me Franciscum Antonium Simoncellum Apostolicum Cursem.

Pro D. Mag. Curs. Jo. Baptista de Comitibus.

Bullarium Romanum Continuatio Pars I.

A a 3

mente

Editto sopra la total Prohibitione d'ogni sorte di Quattrini di Rame Forastieri.

PALLUZZO Vescovo di Palestrina Cardinal Al-
tieri della S. R. C. Camerlengo.

CX.

Moneta
ærea aliena-
ni Status
eliminatur.

ANCORCHE per ovare all'intollerabil abuso, e disordine sopra l'introductione, e finalimento tanto in Roma, che nello Stato Ecclesiastico de Quattracci Forastieri, ne fosse stato da Nostri Predecessori, con più ediversi Bandi, prohibito l'Uso, e particolarmente con Bandi pubblicati sotto li 1. Settembre 1615. e 2. Agosto 1629, fossero affatto prohibiti tutti li Quattracci battuti in qualsiasi Zecca Forastiera, eccettuati quelli battuti nelle Zecche di Bologna, e Ferrara, quali solamente si fossero potuti spendere in dette Città, e nella Provincia di Romagna, e dette Prohibitioni fossero state poi rinnovate con altri Editti pubblicati fino al 1673. Non dimeno per impedire una così perniciosa introduzione de Quattrini sudetti, e per togliere al possibile ogni strada, e modo à chi per privato interesse, e con illecito guadagno, in pregiudizio del Publico Commercio, poco curando le Pene nelli sudetti Editti comminate, procurava una simile introduzione, fosse con Bando da Noi pubblicato sotto li 18. Maggio 1677. dichiarato, che ciascun Quattrino di qualifica forte, e Lega, ancorche di puro Rame, battute tanto nelle Zecche Forastiere, quanto in Bologna, e Ferrara, dovesse ripartirsi del Valore di un mezzo Quattrino Papale, e non più, e che non potessero in avvenire spenderfi, ne darsi, se non in maniera, che ogni due di essi Quattrini venissero computati alla ragione di uno de Quattrini Papali, talmente, che in Roma, & in tutti li Luoghi, Castelli, Terre, e Città, tanto mediataamente, che immediatamente sottoposte alla S. Sede, non si potessero in qualsivoglia modo, né per qualunque pretesto, e causa spenderfi, né contrattarsi li detti Quattrini Forastieri, e di Bologna, e Ferrara, se non per la metà meno del Valore, per cui fin dall'ora erano stati generalmente spesi, e contrattati: Essendosi in oltre poi con altro Editto parimente da Noi pubblicato sotto li 16. Aprile 1678. specificato, quali fossero li Quattrini, che per esser di buona Lega si permetteva spenderli per mezzo Quattrino Papale, che erano li Quattrini di Bologna, e Ferrara, quelli di Francia, quelli di Venetia detti Soldini, e quelli della Mirandola, e successivamente anco il simile rinnovato con altri Editti pubblicati sotto li 14. Agosto 1693. & in ultimo luogo sotto li 7. Aprile del corrente Anno.

§. 2. Vedutosi tuttavia, che con tali Editti, e Provisioni, non solo non si è potuto riportarne l'intento, & il fine per il quale sono stati pubblicati, ma quel che è peggio, si è dato luogo alla temerità di molti, che poiposte ogni stimolo di coscienza, & ogni riguardo del danno del Publico al lor privato, e dannabile interesse, si sono fatti lecito nell'atto della Publicatione degli sudetti ultimi Editti, e nel tempo à loro prossimo, di far grosse raccolte degli detti Quattrini anco per le Città, Terre, e Luoghi dello Stato, pigliandone à due per uno, e smaltendoli poi con il tratto, e beneficio del tempo ad uno per uno, E volendosi in ogni conto porre il dovuto rimedio ad un tale inconveniente, radunatisi più volte a questo effetto in Casa di Monsignor Illustrissimo Presidente della Zecca una Congregatione Particolare deputata specialmente dalla Santità di Nostro Signore.

§. 3. Quindi è che d'ordine espresso datoci a bocca dall'istessa Santità di Nostro Signore, à cui preme sommamente la cura di levare in tutto, e per tutto un simile abuso, e per l'Autorità del Nostro Ufficio di Camerlengato, e Risolutioni prese in detta Congregatione; Ordiniamo, & espresla-